

## **ORDINANZA SINDACALE numero 95 del 31 luglio 2020**

### **OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – PROVVEDIMENTI DI CONTINEMENTO DEL FENOMENO MOVIDA**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che**

negli ultimi anni, anche grazie alla crescita e allo sviluppo di un'economia turistica della città, l'area pedonale della Spezia è stata interessata da un trend di forte incremento del numero dei pubblici esercizi che concorrono ad attirare, soprattutto nel fine settimana e nella stagione estiva, molti avventori che usufruiscono delle occupazioni esterne oppure stazionano negli spazi pubblici limitrofi ai locali;

allo sviluppo dei locali dediti alla ristorazione è contestualmente seguito un aumento esponenziale delle lamentele, formalizzate con plurimi esposti da parte di cittadini residenti nella zona in oggetto, inerente la rumorosità ritenuta disturbante per l'occupazione e il riposo delle persone, per effetto, in particolare, dello stazionamento degli avventori all'interno dei locali e delle loro pertinenze, piuttosto che sulla soglia dell'esercizio o nelle piazze e sedi stradali antistanti, ovvero nelle strade ove la presenza serale di giovani si fa più massiva;

anche le forze dell'ordine e i vigili urbani, negli ultimi anni e particolarmente nella stagione estiva, hanno riscontrato elementi di criticità sotto il profilo del disturbo e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano e hanno accertato ripetute violazioni che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del codice della strada;

gli accertamenti hanno evidenziato, tra l'altro, situazioni di intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza, molesta, guida in stato di ebbrezza, somministrazione di alcool a minori anche con effetti pregiudizievoli della salute, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse

##### **Visto**

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 relativa alla proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

il D.L. 16/05/2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- L'art. 1 comma 9 che stabilisce che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."

il DPCM del 17/05/2020, art. 1, lett. ee) per il quale "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

### **Considerato che**

l'allentamento del lockdown ha comportato un ulteriore incremento delle presenze su aree pubbliche che, associato alla ripresa delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha aggravato una situazione che, nei luoghi della movida serale e notturna, presentava già in periodo anteriore all'epidemia, le criticità sopra evidenziate;

anche in questo periodo le varie relazioni del Corpo di Polizia Locale evidenziavano che nel corso dei servizi disposti durante il fine settimana dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nel centro storico cittadino e nel Quartiere Umbertino, finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19, si verificavano gravi episodi di assembramento e si evidenziava la presenza di persone particolarmente refrattarie al rispetto della distanza interpersonale di un metro ed ad indossare correttamente mascherine a protezione delle vie respiratorie, come imposto dalle norme emergenziali;

peraltro si evidenziava che tali comportamenti venivano assunti prevalentemente da persone in stato di alterazione per assunzione smodata di alcool o comunque solite a tenere comportamenti tali da ingenerare allarme sanitario ed insidia per l'incolumità di terze persone e beni;

si rilevava infatti come l'abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di avventori di pubblici esercizi, circoli privati, esercizi commerciali e artigianali, conduce a fenomeni di criminalità ed illegalità che mettono in pericolo la sicurezza, l'ordinata convivenza civile e la qualità della vita locale, generando un senso di insicurezza diffusa;

al fine di porre un freno a tale situazione è stata emanata ordinanza sindacale n. 73 del 4 giugno 2020 che imponeva, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria fissata al 31 luglio, specifiche misure di contenimento del fenomeno movida, nell'ambito territoriale del centro;

### **Rilevato che**

lo stato di emergenza sanitaria fissata al 31 luglio 2020 è stato prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

permangono, come evidenziato anche dai sopralluoghi e verifiche del Corpo di Polizia Locale, le criticità esistenti legate al ritorno del fenomeno movida, determinate prevalentemente dall'abuso di sostanze alcoliche vendute per asporto senza limitazione di orario dai pubblici esercizi e, in misura prevalente, dagli esercizi di vendita alimentari;

tale fenomeno associato agli episodi di assembramento e all'abbandono delle bottiglie di vetro e alla loro frantumazione nelle zone della movida, e principalmente nelle ore serali e notturne, determinano le note problematiche di rischio sanitario e di nocimento al decoro e al patrimonio culturale delle aree interessate dal fenomeno;

### **Ritenuto**

pertanto di disporre ulteriori misure di contenimento del fenomeno movida per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, così come prorogata, fino alla data del 15 ottobre;

### **Dato atto che**

il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art. 20 L 1.4.1981 n. 121, presieduto dal Sig. Prefetto della Spezia riunitosi in seduta in data 31/07/2020, ha condiviso il contenuto del presente atto e le motivazioni che ne presuppongono l'adozione;

Tutto ciò premesso:

### **ORDINA**

Nelle serate del **venerdì e del sabato**, a far data da **sabato 1 agosto** e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, fissata al **15 ottobre 2020**, nell'ambito territoriale così delimitato:

**via Aldo Ferrari, Via Fiume (dalla Via Monteverdi fino alla piazza Saint Bon), via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin , viale Amendola.**

- 1) **dalle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro**; è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali a ciò abilitate e attrezzate, temporaneamente autorizzate per l'occupazione
- 2) **la chiusura alle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari**
- 3) **la chiusura dalle ore 2,00 e fino alle ore 6,00 (sabato e domenica) di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande**
- 4) **la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle ore 1,00 e fino alle ore 6,00 (sabato e domenica)**

- 5) la **violazione della presente Ordinanza** è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro;
- 6) Il Servizio Attività Produttive e il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento

IL SINDACO  
Pierluigi Peracchini